CAMERA DEI DEPUTATI N. 2895

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1965 *(Stampato n. 1420)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 dicembre 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR), da effettuarsi dalla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.) ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 272, per un periodo di tre anni dalla data di attivazione della ferrovia, è prorogato di dieci anni.

In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, che sarà approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, e registrato col pagamento

dell'imposta fissa, potranno essere accordati alla S.T.E.F.E.R. sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, salvo conguaglio. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni.

ART. 2.

All'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui al precedente articolo, si provvede, per lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 200 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dell'anno finanziario 1965 e, per lire 700 milioni, con riduzione del corrispondente fondo dell'anno 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.